Comune di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28.03.2017 – APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO APPROVATO CON D.C.C. N. 24 DEL 02/05/2009, MODIFICATO CON D.C.C. N. 5 DEL 23.02.2012, D.C.C. N. 2 DEL 09.02.2016 E D.C.C. N. 12 DEL 19.04.2016. ESEC. IMM.

DI APPROVARE le premesse, che formano parte integrante e sostanziale nonché motivazione della presente delibera.

- DI MODIFICARE, per le motivazioni indicate in premessa, il vigente regolamento "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" DEL COMUNE DI MACUGNAGA", limitatamente all'Art. 5 (Individuazione delle attribuzioni) commi 2 e 3, sostituiti da nuova formulazione, nonché dall'inserimento di un nuovo comma 3.bis, il tutto come di seguito riportato:
- 2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi degli artt.146 e 159 del D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., di competenza comunale, e/o per la formulazione del parere vincolante, di cui all'art. 49 ultimo comma, della LR 56/77, in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale, ai sensi dell' allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229, ovvero che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
- 3. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere consultivo sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del Procedimento, ovvero su richiesta della Amministrazione o del responsabile del servizio tecnico comunale, per tutti gli interventi non elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.
- 3.bis L'applicabilità della deroga prevista dal comma 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003) recante "Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio" con riferimento alle caratteristiche tipologiche, strutturali ed estetiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione dell'edificio per il quale viene richiesta l'applicazione di tale deroga, è valutata in via esclusiva dalla Commissione locale per il paesaggio che si esprime in ordine alla sussistenza di tali requisiti richiesti ai sensi del comma 2 della medesima D.G.R. 1 agosto 2003, n. 20-10187.

DI CONFERMARE che la partecipazione alla commissione locale del paesaggio istituita e nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05 maggio 2009, esecutiva ai sensi di legge, è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Amministrazione, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

DI CONFERMARE la validità degli atti richiamati in premessa, e successivi collegati, per le parti non attinenti la presente modifica;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio - Settore A1610A – Territorio e Paesaggio, Corso Bolzano, 44 - 10122 – TORINO, PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it , per la sola opportuna conoscenza;

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE (omissis) DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, iv comma, del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

(omissis)